

N. R.G. 2024/8837

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione Imprese

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **8837/2024** promosso da:*Parte_1*

con l'avv. Pillitu Stefano

RICORRENTE

contro

CP_1 , *CP_2* , *CP_3*

con l'avv. Stefano Artuso

RESISTENTI

Il Giudice des.,

a scioglimento della riserva assunta,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso per sequestro conservativo la società *Parte_1* ha chiesto di essere autorizzata a procedere, *inaudita altera parte*, al sequestro dei beni mobili, immobili e dei crediti di *CP_2* , *CP_1* e *CP_3* fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 200.000.

Deduceva parte ricorrente di essere cessionaria del credito vantato dalla società *Contr CP_5* nei confronti della società *Parte_2* , in forza di due contratti di appalto del 30/1/2009 aventi ad oggetto lavori di demolizione; che detto credito, ancora litigioso al momento della cessione, era stato inizialmente quantificato nell'ambito nel procedimento di ATP n.rg. 2109/2011 presso il Tribunale di Bassano del Grappa in € 38.805 e che successivamente, con sentenza n. 243/2020 del Tribunale di Vicenza, a definizione del procedimento di merito, era stato accertato un credito complessivo in capo all'odierna ricorrente nei confronti di *Parte_2* di € 124.423,03 (per compenso dovuto alla *Parte_3* da *Parte_2* per mancato guadagno, per spese di atp e per spese di lite).

Deduceva la ricorrente di essersi attivata per il recupero del credito, dapprima, promuovendo istanza di fallimento di **Parte_2** che veniva tuttavia respinta, e poi promuovendo azione esecutiva presso terzi, all'esito della quale le venivano assegnati € 406 ed € 350 mensili. Deduceva, inoltre, di aver proposto domanda di Liquidazione Controllata ai sensi dell'art. 268 e ss CCII, che veniva accolta dal Tribunale di Vicenza e di essere stata ammessa alla procedura per un credito complessivo di € 169.598,97.

Deduceva che dall'approfondimento della situazione patrimoniale e contabile di **Pt_2** [...] era emerso che la società, amministrata dai tre soci odierni resistenti, vantava al 31/12/2013 un patrimonio netto di € 1.364.506, di cui € 119.000 a titolo di capitale sociale ed € 469.163 a titolo di riserva sovrapprezzo ed € 800.127 a titolo di altra riserva e che dal bilancio al 31/12/2014 risultava che la società avesse ridotto il patrimonio netto ad € 89.141, avendo distribuito tutte le riserve ai soci e avendo venduto in data 22/12/2014 gli immobili di maggior valore ai propri soci **CP_3** e **CP_2**, il cui prezzo era stato da questi pagato mediante compensazione con crediti da restituzione finanziamento soci. Deduceva, inoltre, che la società aveva venduto a terzi i restanti immobili e non aveva appostato un fondo rischi a garanzia del credito di parte ricorrente.

Prospettata nel merito l'azione di responsabilità dei creditori sociali, per inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio, parte ricorrente deduceva sotto il profilo del *periculum in mora* che successivamente alla messa in mora, **CP_2** e **CP_1** avevano, rispettivamente, la prima venduto tutti i propri beni immobili e il secondo contratto un mutuo fondiario di € 225.000 con accensione di ipoteca volontaria sui beni di proprietà.

Si costituivano i resistenti eccependo il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, e contestando la domanda sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Sulla legittimazione di parte ricorrente

Parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a procedere a sequestro conservativo, prospettando nei confronti dei resistenti la domanda risarcitoria fondata sull'azione di responsabilità dei creditori sociali, deducendo l'insufficienza del patrimonio sociale di **Parte_2** al soddisfacimento del proprio credito accertato con sentenza passata in

giudicato, a causa di una serie di condotte dissipative del patrimonio della società poste in essere dai resistenti nella loro qualità di amministratori (oltre che soci) di *Parte_2*

Con provvedimento del Tribunale di Vicenza del 17/11/2022 è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata di *Parte_2* ai sensi dell'art. 268 CCII. In ragione di ciò, parte resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, deducendo che unico soggetto legittimato rispetto ad una eventuale azione di responsabilità fosse il Liquidatore.

L'eccezione appare, tuttavia, infondata, ove si consideri che la liquidazione controllata è una procedura dotata di una propria specifica disciplina positiva, alla quale è estesa, per effetto di norme espresse di rinvio, solo parte della disciplina della liquidazione giudiziale. Tra le norme richiamate non vi è, in particolare, l'art. 255 che in materia di liquidazione giudiziale stabilisce la legittimazione del curatore a promuovere l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori, il che induce a ritenere che, per quanto riguarda quest'ultima azione, permanga la legittimazione dei creditori ad agire anche successivamente all'apertura della liquidazione controllata.

Sul fumus boni iuris

In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dai resistenti.

Per costante giurisprudenza l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2476 c.c., ai creditori, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte degli stessi creditori, dell'insufficienza dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti (ex multis Cass. 15839/2020). Tale momento va, nello specifico, fatto decorrere, non tanto dalla messa in liquidazione volontaria della società, quanto dalla pubblicazione del bilancio al 31/12/2017, bilancio dal quale emerge per la prima volta un patrimonio netto negativo di € 16.984 e debiti per complessivi € 158.938, laddove invece dal bilancio al 31/12/2016 il patrimonio netto risultava ancora positivo. E', infatti, dalla pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese che si verifica la conoscibilità da parte dei terzi creditori della situazione patrimoniale della società, pubblicazione che, come emerge dalla visura storica di *Parte_2* risulta essere avvenuta il 18/05/2017, data da individuare, pertanto, quale *dies a quo* di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2949 co 2 cc.

Senonché la prescrizione risulta essere stata validamente interrotta dalla diffida del 20/2/2023 diretta a **CP_1** e da questi ricevuta in pari data, il cui effetto interruttivo risulta spiegato anche rispetto agli altri amministratori ai sensi dell'art. 1310 co 1 cc, attesa la natura solidale della responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 1292 cc.

Nel merito, parte ricorrente lamenta l'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio sociale, realizzata mediante la distribuzione di tutte le riserve ai soci e la vendita degli immobili di maggior valore della società ai propri stessi soci, con compensazione dei prezzi di vendita con i crediti derivanti da restituzione finanziamenti soci che avrebbero dovuto essere postergati ex art.2467 c.c. e rileva che alla data del 31/12/2014 il patrimonio netto di **Parte_2** risultava ridotto ad € 89.141. Deduce, inoltre, l'omessa appostazione da parte degli amministratori di un fondo rischi a garanzia del credito della società ricorrente.

Ciò posto, risulta dall'atto di compravendita del 22/12/2014 che **Parte_2** abbia venduto a **CP_2** un immobile sito in Marostica Via Cecchin per € 240.000, a [...] **CP_2** e al di lei marito **Controparte_6** la piena proprietà di un fabbricato sito in Cartigliano (VI) per € 180.000 e a **CP_3** due immobili siti in via Cecchin a Marostica per € 454.000. Nell'atto di compravendita si dava evidenza che il pagamento del prezzo fosse stato regolato mediante compensazione dei crediti vantanti dai soci nei confronti della società (limitatamente all'importo di € 373.413,59 per **CP_3**).

Il dato emerge anche dalla nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 nella quale veniva riportato che nel corso dell'esercizio la società aveva ceduto a due dei tre soci, tre porzioni residenziali di un fabbricato sito in Marostica e un fabbricato industriale sito a Cartigliano e che tali cessioni ai soci fossero avvenute a valori di mercato.

Il fatto che le vendite siano avvenute a valori congrui non è contestato, non avendo parte ricorrente mosso alcun rilievo ai prezzi di vendita degli immobili.

Sempre nella nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 veniva altresì dato atto che tali cessioni fossero avvenute a fronte della distribuzione della Riserva da soprapprezzo delle azioni, pari ad € 445.000 e della Riserva versamento soci in conto capitale, inclusa nelle "altre riserve" per € 800.000 (pagina 18 nota integrativa bilancio al 31/12/14) e che tali riserve erano state "interamente distribuite ai soci come deliberato

dall'assemblea ordinaria del 7 novembre 2014” (pag. 15 nota integrativa al bilancio al 31/12/14).

Il pagamento del prezzo degli immobili venduti dalla società avveniva, quindi, mediante distribuzione ai soci delle riserve e non, come sostenuto da parte ricorrente, a titolo di “restituzione finanziamento soci”, la cui disciplina di cui all’art.2467 c.c. non viene, quindi, in rilievo nella fattispecie.

Tanto le riserve sovrapprezzo azioni, quanto le riserve versamenti soci in conto capitale sono riserve distribuibili. Rispetto alle prime l’art. 2431 c.c. dispone che *“Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni per un prezzo superiore al loro valore nominale ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 c.c.”*. Le riserve versamenti soci in conto capitale attengono, invece, ai versamenti dei soci, che, come chiarito in giurisprudenza, vanno a confluire automaticamente nel capitale ove l'aumento intervenga, mentre, ove l'aumento non intervenga, vanno restituiti, non perché eseguiti a titolo di finanziamento, ma semplicemente perché la fattispecie in effetti programmata — l'aumento di capitale — non si è perfezionata (così Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186; Cass. n. 34503 del 16/11/2021).

Nel caso di versamento di danaro in conto capitale quanto dato dal socio viene definitivamente acquisto al patrimonio della società e *“la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma la distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio”*. La restituzione di detti versamenti ai soci è, dunque, *“solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali”* (Cass. n. 33957 del 17/11/2022).

Tanto osservato, non risulta, in base ad una valutazione *ex ante*, alla luce della complessiva situazione patrimoniale della società, che la distribuzione delle riserve deliberata in data 7/11/2014 fosse pregiudizievole dei diritti dei creditori sociali, residuando nel patrimonio della società valori sufficienti al loro soddisfacimento, anche successivamente alla distribuzione delle riserve.

Ed infatti, anche all'esito della distribuzione delle riserve e della vendita degli immobili la società presentava un patrimonio netto positivo. Inoltre risultavano iscritte all'attivo immobilizzazioni materiali lorde al 31 dicembre 2014, relative a terreni e fabbricati, per un valore netto contabile pari a 232 mila euro (cfr. nota integrativa). La società appariva, pertanto, ancora in grado di far fronte ai propri debiti, che ammontavano a complessivi € 105.967 a titolo di debiti verso clienti e fornitori esigibili entro l'esercizio successivo, risultando dalla nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 che gli ulteriori debiti, pari a circa 243 mila euro, fossero debiti verso i soci esigibili oltre l'esercizio successivo.

Parte ricorrente ha inoltre allegato che *Parte_2* avrebbe ceduto a terzi ulteriori beni immobili della società. Tale allegazione non implica, tuttavia, alcuna illecita condotta gestoria degli amministratori, ai quali non viene contestato di aver venduto i beni ad un prezzo incongruo, circostanza che, peraltro, per quanto riguarda l'immobile di maggior valore sito in Cartigliano, appare sconfessata dalla perizia di stima prodotta da parte resistente sub doc. 11, dalla quale emerge la congruità del prezzo di vendita del bene.

Va esclusa, infine, una responsabilità degli amministratori per l'omessa appostazione in bilancio di un fondo rischi a garanzia del credito vantato dalla ricorrente. Va, infatti, considerato che i resistenti sono cessati dalla carica di amministratori nel corso del 2015, quando ancora non era stata avviata la causa civile n°2230/2016 R.G. davanti al Tribunale di Vicenza e che fino ad allora il credito della ricorrente era stato determinato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nell'importo di € 38.000. Attesa l'esiguità di tale importo è da escludere che l'omessa previsione di un fondo rischi abbia potuto incidere sullo stato patrimoniale in modo da determinare un patrimonio netto negativo.

Sul periculum in mora

Ancorché risulti assorbito il requisito del *periculum in mora* stante l'insussistenza del *fumus boni iuris* per le ragioni dedotte, va osservato che rispetto ad *CP_1* e a *CP_3* [...] la domanda appare altresì infondata sotto detto profilo.

Rispetto a *CP_3* parte ricorrente nulla ha dedotto in punto *periculum in mora* e, comunque, dalla documentazione dimessa da parte resistente si evince che il medesimo ha un patrimonio capiente, in quanto proprietario, per il 50%, di una serie di beni

immobili (cfr. ispezione ipotecaria doc 23 di parte resistente), il cui valore è stato stimato in € 569.300 (doc. 24 di parte resistente).

Anche rispetto ad **CP_1** risulta la capienza del patrimonio immobiliare, essendo questi pieno proprietario di due unità residenziali site in Comune di Marostica, in Via G. Cecchin (doc. 34 di parte resistente) e pieno proprietario dell'immobile sito in Marostica, Via Magg. **Per_1** (doc. 35), liberi da iscrizioni, oltre che dell'immobile di via Levà, sito in Marostica, il cui attuale valore di mercato risulta essere di € 390.000 come da perizia di stima doc. 33 di parte resistente, maggiore rispetto al valore dell'ipoteca volontaria del minor importo di € 225.000 che su tale bene risulta iscritta.

Al rigetto del ricorso segue la regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che liquida in € 10.627,00 per compensi, oltre rimb.forf. 15%, cpa, iva.

Venezia, 29 dicembre 2024

Il Giudice

dott. Maddalena Bassi